

SCHEMA DI

PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL'ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

(decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, articolo 3-bis)

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nel testo introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali possono organizzare e gestire, in forma aggregata, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie;
- l'attivazione di tale strumento può avvenire anche in assenza del fabbisogno di personale approvato;
- l'ente deve risultare privo di graduatorie proprie in corso di validità per la medesima categoria e profilo;
- il comma 2, del citato articolo 3-bis, d.l. 80/2021, prevede espressamente l'approvazione di un apposito accordo per la disciplina dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni;
- la Città Metropolitana di Genova, in forza delle proprie competenze di cui ai commi 44 e 88 dell'art. 1 della Legge 56/2014, intende esercitare, d'intesa con gli enti locali del proprio territorio soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di organizzazione di tali procedure selettive.

In applicazione dell'articolo 2 dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra Città metropolitana di Genova e i Comuni di cui alla determinazione del Consiglio metropolitano n. 8/2019

La Città Metropolitana di Genova con sede a Genova, in Piazzale Mazzini 2, C.F. 80007350103, rappresentata dal _____, in nome, per conto e nell'interesse della quale interviene nella stipula del presente accordo;

e

il Comune di _____ con sede in _____ C.F. _____, rappresentato da _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene nella stipula del presente accordo;

approvano il seguente protocollo operativo, composto da n. 11 articoli, come appresso riportati.

Articolo 1 - Finalità e ente capofila

1. L'obiettivo della presente procedura è quello di ridurre i tempi e semplificare le modalità di reclutamento del personale degli enti locali della Città Metropolitana di Genova;
2. A tale fine, la Città Metropolitana di Genova e gli enti locali del territorio metropolitano soggetti alla disciplina del D.Lgs. 267/2000 intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni (da ora DL n. 80/2021), dando atto che il ruolo di ente capofila viene svolto dalla Città Metropolitana.

Articolo 2 - Modalità di gestione delle selezioni

1. Per lo svolgimento delle selezioni uniche, finalizzate alla formazione di elenchi di idonei all'assunzione, la Città Metropolitana di Genova potrà avvalersi delle proprie strutture interne, di personale in utilizzo congiunto degli enti locali aderenti (art. 14 CCNL 22/01/2004), di società specializzate nel reclutamento e nella selezione del personale e/o avvalendosi del supporto e collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso il servizio non può essere completamente esternalizzato;
2. La verifica dell'assenza di proprie graduatorie valide per la medesima categoria e profilo professionale, nonché la fase di interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi (comma 3 del DL n. 80/2021) e di formazione della graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura dei posti disponibili (comma 4, DL n. 80/2021), restano di esclusiva competenza di ogni ente locale aderente ed eventualmente della Città Metropolitana di Genova ma solo per le proprie assunzioni;
3. In materia di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 19, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 - Categorie e profili delle selezioni

1. Gli elenchi degli idonei all'assunzione potranno riguardare tutti i profili e le categorie previste nel comparto delle Funzioni locali;
2. La Città Metropolitana comunicherà agli enti locali aderenti i profili professionali per i quali saranno avviate le procedure per le selezioni uniche, individuati secondo le proprie necessità ed eventualmente sulla base delle segnalazioni ricevute dagli enti locali. Ciascun ente locale comunica in modo formale le singole procedure di proprio interesse.
3. La Città Metropolitana, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento degli elenchi per tutte le selezioni del precedente comma 2. In coerenza con la durata triennale del presente accordo, l'aggiornamento annuale viene garantito per i successivi due anni dalla prima selezione. Tale termine potrà essere prorogato previa intesa tra gli enti aderenti;
4. Al fine di garantire trasparenza ed imparzialità, il nominativo degli idonei rimane sconosciuto agli enti che potranno chiedere alla Città metropolitana di Genova la conferma dell'iscrizione dei candidati che avranno presentato domanda a titolo di verifica delle dichiarazioni rese come previsto dall'art. 71 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento della selezione purché successivo alla la scadenza dell'interpello.
5. L'aggiornamento degli elenchi degli idonei e l'esclusione degli idonei assunti a tempo indeterminato dagli enti locali e dalla Città Metropolitana di Genova, viene curato da quest'ultima, mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e nella sezione del sito web Amministrazione trasparente> Bandi di concorso, in forma anonima, previa segnalazione degli enti che procedono alle assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Commissioni delle selezioni

1. La commissione per la formazione degli elenchi di idonei è composta da tre componenti, garantendo ove possibile la presenza di entrambi i sessi e un segretario verbalizzante e viene nominata dalla Città Metropolitana tra soggetti interni e/o esterni;
2. La commissione viene presieduta, di norma, da un dirigente della Città Metropolitana o suo delegato, in caso di assenza o impedimento;
3. Le forme di pubblicità delle selezioni restano disciplinate dalla vigente legislazione;
4. Per le parti non incompatibili, si applicano le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, e le disposizioni vigenti in materia di selezioni pubbliche.

Articolo 5 - Utilizzo dell'elenco degli idonei

1. L'Ente locale, dopo la sottoscrizione del presente accordo, potrà predisporre un interpello rivolto ai soggetti compresi in uno specifico elenco formato dalla Città Metropolitana di Genova, indicando:

- a) l'eventuale riserva posti a favore dei volontari delle Forze Armate (ex art. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010);
- b) il profilo di interesse, in coerenza con i titoli di studio richiesti dalla procedura selettiva espletata per la formazione dell'elenco;
- c) la tipologia del rapporto di lavoro che intende instaurare (indeterminato/ determinato, a tempo pieno/ part time);
- d) le ulteriori specifiche competenze e conoscenze richieste;
- e) la data del colloquio o della prova selettiva prescelta ovvero le modalità di comunicazione dello stesso;
- f) le modalità per la presentazione della richiesta degli idonei che aderiscono all'interpello e per la trasmissione del curriculum vitae;
- g) la permanenza dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati nella procedura selettiva per la formazione dell'elenco;

2. La Città Metropolitana di Genova si impegna a pubblicare l'interpello del Comune in apposita sezione del proprio sito web Amministrazione trasparente > Bandi di concorso;

3. A conclusione dell'interpello indetto dall'ente locale, questo comunicherà gli esiti alla Città Metropolitana ed il nominativo del soggetto che sarà assunto a tempo indeterminato, che sarà pertanto cancellato dall'elenco degli idonei;

4. La Città Metropolitana di Genova provvederà ad aggiornare l'elenco che sarà sempre visibile in forma anonima sul proprio sito web nella medesima sezione di cui al comma 2;

5. In caso di assunzione a tempo determinato gli idonei mantengono l'iscrizione nel relativo elenco per successivi interpelli a tempo determinato o indeterminato;

6. La graduatoria formata a seguito dell'interpello non potrà essere utilizzata da altri enti né per posti diversi da quello per cui era lo stesso era stato bandito;

7. Nel caso in cui i vincitori della graduatoria formata a seguito dell'interpello fossero cancellati dall'elenco metropolitano per essere stati assunti a tempo indeterminato da altro ente che avesse attinto dallo stesso, questi perdono il requisito di partecipazione e conseguentemente decadono dalla graduatoria.

Articolo 6 - Rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento per la formazione degli elenchi (compensi componenti commissione, se dovuti; rimborsi per personale distaccato o assunto; affidamento incarichi a ditte specializzate; attività di supporto e collaborazione, eccetera), vengono finanziate, annualmente, dalla Città Metropolitana di Genova per i profili di proprio interesse;

2. In caso di procedure bandite per profili professionali su specifica richiesta e di esclusivo interesse degli enti locali aderenti, l'eventuale spesa non coperta dalla tassa di concorso sarà ripartita, in proporzione agli idonei in elenco, ai comuni che si avvarranno dello stesso per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nell'importo massimo di € 500,00 per ogni assunzione effettuata;

3. Competono alla Città Metropolitana di Genova le entrate derivanti dalla riscossione della tassa di concorso, come prevista dall'avviso e che è stata fissata nell'importo massimo di 10,33 € per la partecipazione alla selezione. Conseguentemente nessuna tassa di concorso sarà richiesta dal Comune per la partecipazione all'interpello.

Articolo 7 - Durata, recesso

1. Il presente accordo è valido per un massimo di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato, per identico periodo con provvedimento espresso degli enti associati; l'elenco degli idonei ha una durata massima di tre anni, prorogabile con l'assenso degli enti partecipanti all'accordo; l'eventuale entrata di un ente in fase successiva a quella iniziale, si conclude, in ogni caso, con la scadenza dell'elenco degli idonei;

2. Il recesso di un ente prima della scadenza dell'accordo è possibile con un preavviso di almeno quattro mesi e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di formalizzazione del recesso.

Articolo 8 - Trattamento dati personali

1. Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati;

2. Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono gli Enti firmatari del presente accordo. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione del medesimo, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo;

3. Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente accordo il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 9 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme e alle disposizioni di legge applicabili in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno essere apportate su proposta formale degli enti aderenti e diventare efficaci dopo l'approvazione da parte della Città Metropolitana di Genova.

Articolo 10 - Contenziosi

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa;
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente in via esclusiva è quello di Genova.

Articolo 11 - Esenzione bollo e registrazione

1. Il presente accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale; non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella, parte II, del DPR n. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto:

Città Metropolitana di Genova _____

Comune di _____